

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE TEMPORANEA
DELLA STRUTTURA BAR DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE A SERVIZIO ESCLUSIVO
DEL CENTRO NATATORIO - PERIODO 22 MAGGIO 2017 - 30 SETTEMBRE 2017**

L'anno duemiladiciassette , addì _____ in Pogliano Milanese nella residenza comunale, tra il Comune di Pogliano Milanese, nella persona della Responsabile del _____, nato a _____, il _____, domiciliato per la carica presso il Comune di Pogliano Milanese Piazza Volontari Avis Aido, 6 – CF : BRBPLA65H60C004O

e

la Società Futura P.M. s.r.l, nella persona di _____, nato a _____, il _____, domiciliato per la carica presso _____, CF : MNDGNN68503F133E

si conviene e si stipula quanto segue:

ARTICOLO 1- Oggetto

Il Comune di Pogliano Milanese - di seguito denominato "CONCEDENTE - affida in concessione alla Soc. Futura P.M. S.r.l., di seguito denominato "CONCESSIONARIO", che accetta, quanto segue:

- struttura bar esistente presso il Centro Sportivo Comunale sito in Via C. Chiesa;
- servizi igienici ubicati nel blocco spogliatoi tennis;
- area antistante alla struttura bar;
- struttura temporanea di chiusura del portico esistente.

Detta concessione viene, rispettivamente, effettuata dal Comune ed accettata dal Concessionario alle condizioni indicate nella presente Convenzione.

ARTICOLO 2 - Durata

La concessione della gestione temporanea della struttura bar durerà dal 22 maggio al 13 settembre 2017.

Quanto oggetto della presente concessione sarà riconsegnato all'Amministrazione Comunale sgombrata, in buono stato, nella situazione di fatto e di diritto in cui viene concessa, entro il 14/09/2017.

ARTICOLO 3 - Canone di concessione

Il Concessionario dovrà corrispondere al Comune di Pogliano Milanese un canone pari ad euro 6.000,00 (seimila/00) oltre IVA di legge.

Il canone dovrà essere versato in unica soluzione prima della conclusione dell'attività e comunque entro e non oltre il 10.09.2017 secondo le modalità indicate dagli Uffici Comunali.

Il mancato versamento del canone suddetto entro le suesposte scadenze, produrrà ipso iure la decadenza dalla concessione per fatto e colpa del Concessionario ed il conseguente risarcimento dei danni da parte di quest'ultimo.

ARTICOLO 4 – Completamento

Il Concessionario dovrà dotarsi a proprie cure e spese di tutto l'arredamento, nonché di tutte le attrezzature necessarie per il funzionamento della struttura prefabbricata, attrezzature che alla fine della concessione rimarranno di sua esclusiva proprietà.

ARTICOLO 5 - Manutenzione ordinaria

Il Concessionario s'impegna a provvedere alla manutenzione ordinaria della struttura bar, dei servizi igienici ubicati nel blocco spogliatoi tennis, dell'area antistante alla struttura bar - comprensiva dell'area verde - e della struttura temporanea di chiusura del portico esistente, garantendo il loro permanente buono stato manutentivo, di perfetta efficienza ed utilizzabilità, nonché il loro stato di assoluta igiene e pulizia.

Al riguardo, in caso di contestazioni specifiche da parte dell'Amministrazione comunale, il Concessionario è tenuto a dar seguito alle stesse, provvedendo ai necessari interventi, entro il termine all'uopo assegnato dall'Amministrazione medesima. L'Amministrazione comunale per mezzo dei propri uffici potrà, in qualsiasi momento, compiere delle verifiche sullo stato di manutenzione dell'intera struttura.

ARTICOLO 6 - Spese

Il Concessionario corrisponderà al Comune un rimborso spese forfettario onnicomprensivo pari a euro 850,00 (ottocentocinquanta/00) per le spese relative alle utenze che fanno capo ai locali dati in concessione (luce, acqua, gas).

Detto rimborso dovrà essere corrisposto dal Concessionario in una unica soluzione entro e non oltre il 10/09/2017.

ARTICOLO 7 - Obblighi del concessionario

La gestione è svolta direttamente o mediante affidamento a terzi. Nel caso di affidamento a terzi il concessionario deve comunicarlo all'Amministrazione Comunale e trasmettere copia del contratto di sub concessione.

La conduzione, sia in forma diretta che indiretta, deve essere svolta con diligenza e professionalità e il concessionario dovrà provvedere alla vigilanza e sorveglianza del bar e della zona antistante oggetto della convenzione.

Il concessionario si impegna a riconsegnare, alla scadenza di cui al precedente art. 2 (entro 14.09.2017), i locali nelle medesime condizioni in cui li ha ricevuti e l'autorizzazione amministrativa per la somministrazione di alimenti e bevande che rientrerà nella piena disponibilità dell'Amministrazione concedente senza alcun onere per la stessa né riconoscimento di alcun diritto di avviamento.

Il gestore prima dell'inizio dell'attività, dovrà munirsi di idonea polizza assicurativa che tenga indenne l'Amministrazione Comunale da eventuali danni a cose e persone derivanti dall'attività svolta e dovrà, entro la medesima scadenza, consegnarne copia al Comune.

Saranno di competenza del Concessionario tutti gli interventi indispensabili a mantenere le condizioni della struttura concessa in uso nella perfetta efficienza e decoro, consistenti tra l'altro in:

- pulizia quotidiana di struttura bar, servizi igienici, area antistante alla struttura bar, struttura temporanea di chiusura del portico esistente;
- tutte le opere di manutenzione ordinaria;
- sgombero e lo smaltimento dei rifiuti secondo quanto previsto dal regolamento comunale e nelle date previste per la raccolta;

Il Concessionario si impegna a non installare video poker e slot machine.

Il Concessionario si assume, in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, del Concessionario o di chi per esso che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti e/o alle attrezzature. Il Comune è pertanto esonerato da ogni responsabilità per danni a persone o cose, dipendenti direttamente o indirettamente dall'esercizio delle attività in argomento.

Il Concessionario si impegna a non richiedere al Comune indennizzi o prelievi sulla futura concessione di gestione del nuovo bar.

Il concessionario deve segnalare con tempestività all'Amministrazione comunale, ove la ravvisi, la necessità di provvedere a interventi di manutenzione straordinaria.

ARTICOLO 8 - Conduzione del bar

L'esercizio del bar è subordinato:

1. al possesso del titolare dell'impresa individuale o del legale rappresentante della società:
 - dei requisiti morali e professionali per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui agli artt. 5 e 6 della L.R. 30/2003 ss.mm.ii.;
 - dei requisiti di idoneità generale;
2. al rilascio dell'apposita autorizzazione di pubblico esercizio ed all'osservanza di tutte le norme di carattere fiscale e sanitario disciplinanti la materia

L'attività di esercizio del bar potrà essere svolta ad esclusivo servizio dei frequentatori del centro per l'Acquaticità Estiva.

In caso di impossibilità temporanea per malattia, motivi familiari o ferie, il gestore dovrà farsi sostituire da terzi aventi i requisiti previsti dalla legge solo per il periodo strettamente necessario inerente l'assenza e previo accordo e autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Al termine della Concessione, sia per naturale scadenza del contratto che per altra causa che ne dovesse comportare l'anticipata risoluzione, le suddette autorizzazioni verranno consegnate al Comune.

E' vietato al gestore del bar apportare modificazioni ai locali concessi in gestione senza l'Autorizzazione scritta dell'Amministrazione Comunale; è invece consentito introdurre nei locali arredi, mobili, o effettuare migliorie o abbellimenti.

Al termine della gestione il concessionario potrà asportare gli arredi mobili di sua proprietà mentre dovrà lasciare nelle disponibilità dell'Amministrazione gli arredi fissi e gli abbellimenti che non sono asportabili.

Resta fermo che quanto verrà realizzato, previo detto consenso, diverrà di proprietà del Comune di Pogliano Milanese, senza diritto ad alcun compenso nemmeno in occasione della scadenza della presente concessione.

Qualora il gestore apporti modifiche di qualsiasi natura e specie senza il consenso scritto dell'Amministrazione Comunale, quest'ultima avrà il diritto di richiedere il ripristino a spese del gestore, nonché il risarcimento dei danni.

Non è consentito introdurre e/o detenere animali di alcun genere all'interno del locale (compresi acquari e simili).

Nella conduzione dell'esercizio si dovranno scrupolosamente ed inderogabilmente osservare le norme di legge disciplinanti la gestione dei locali di pubblico esercizio vigenti in materia.

E' fatto divieto di effettuare giochi d'azzardo.

Il concessionario dovrà rispettare per il bar gli orari disposti per gli esercizi pubblici e comunque gli orari di apertura del Centro per l'Acquaticità Estiva "Oplà". Eventuali deroghe a tali orari dovranno sempre essere richieste all'Amministrazione Comunale che potrà rilasciare relativa autorizzazione per iscritto.

Il relativo listino prezzi sarà esposto con apposita tabella ed in luogo ben visibile.

Al concessionario è vietato espletare nei locali del bar qualsiasi attività che non sia attinente al servizio in questione, salvo quelle espressamente autorizzate dall'Amministrazione per iscritto.

ARTICOLO 9 – Personale necessario alla gestione

Il Concessionario, ove utilizzi personale per l'espletamento dell'attività, è obbligato a regolare il rapporto di lavoro (dipendente o autonomo) in conformità con le vigenti prescrizioni di legge e/o contratti collettivi di lavoro che regolano la materia.

Il Comune resterà estraneo ai rapporti giuridici ed economici tra il Concessionario ed il personale che lo stesso riterrà opportuno assumere per la gestione della struttura.

ARTICOLO 10 - Responsabilità del Gestore del bar

Il gestore del bar è responsabile a qualsiasi effetto di eventuali danni a persone o a cose che possano derivare dalla gestione del bar.

L'Amministrazione Comunale sarà dunque tenuta indenne da ogni rischio connesso alla gestione.

Il Comune di Pogliano Milanese è inoltre esonerato da ogni responsabilità per danni a persone e cose, dipendenti direttamente e indirettamente dall'esercizio delle attività in argomento.

ARTICOLO 11 - Proventi e spese della gestione del bar

I proventi e le spese della gestione del bar resteranno interamente al gestore che dovrà provvedere a tutti gli adempimenti fiscali (versamenti, denunce e tenuta libri contabili) e agli oneri derivanti dalla presente convenzione.

ARTICOLO 12 - Diritti ed obblighi del concedente.

A seguito della sottoscrizione della presente convenzione il Comune di Pogliano Milanese rilascerà, per il periodo di validità della convenzione, autorizzazione amministrativa per la somministrazione alimenti e bevande a favore del concessionario, previa verifica del possesso dei requisiti di legge. Addivenendosi, in qualsiasi momento, alla risoluzione della presente convenzione ovvero al recesso di una delle parti, la citata autorizzazione tornerà nella piena disponibilità dell'Amministrazione Comunale.

Sono a carico del Comune di Pogliano Milanese le spese di manutenzione straordinaria, salvo che l'intervento sia reso necessario da fatto e colpa del Concessionario (ivi compresa l'inadeguata manutenzione ordinaria o l'insufficiente controllo sul comportamento degli utenti).

L'Amministrazione Comunale non provvederà a riparare danni occorsi in seguito a manifestazioni, eventi sportivi, di spettacolo, ludico – ricreativi o di qualunque altro genere organizzati dal Concessionario.

ARTICOLO 13 - Ispezioni e controlli

L'Amministrazione Comunale, a mezzo dei propri dipendenti all'uopo incaricati, avrà il diritto di accedere alla struttura concessa in gestione in qualunque momento, allo scopo di accertare l'esatta osservanza da parte del Concessionario delle condizioni previste nella presente convenzione.

Qualora da verifiche ed ispezioni emergessero a carico del Concessionario gravi inadempienze o si manifestassero situazioni di pregiudizio con il pubblico interesse, ove il Concessionario non provvedesse all'adempimento, nonostante le diffide del caso, il Concedente avrà diritto di dichiarare la decadenza della concessione in oggetto.

ARTICOLO 14 - Risoluzione del contratto

Il Comune di Pogliano Milanese si riserva il diritto insindacabile, in caso di gravi inadempienze da parte del gestore, di risolvere, in qualsiasi momento, e, comunque, previa contestazione scritta, la presente convenzione.

ARTICOLO 15 - Verbale di consegna / riconsegna dell'immobile

Alla stipulazione della presente convenzione dovrà essere redatto, in contraddittorio tra le parti, un verbale di consegna degli immobili, degli impianti, delle attrezzature e degli arredi di proprietà comunale, che dovranno essere riconsegnati, alla scadenza della concessione, in buone condizioni di manutenzione e nelle medesime quantità. Il concessionario s'impegna alla restituzione dell'intero complesso in buono stato, quale risultato di una diligente ed adeguata manutenzione.

ARTICOLO 16 – Controversie

Le controversie che dovessero insorgere tra le parti sia durante l'esecuzione del contratto, sia al suo termine saranno risolte mediante accordo bonario; in mancanza di accordo le controversie saranno devolute al Tribunale di Milano, autorità giudiziaria ordinaria competente

ARTICOLO 17 - Rispetto della normativa sulla privacy

Il concessionario, preso atto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 smi, con la sottoscrizione della presente Convenzione, esprime liberamente il proprio consenso al trattamento dei dati in possesso del Comune di Pogliano Milanese per le finalità inerenti le attività contrattuali e tutti gli adempimenti connessi.

ARTICOLO 18 – Richiamo delle norme di legge

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione si richiamano le norme di legge vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Pogliano Milanese, lì.....

Per il Comune di Pogliano Milanese
Il Responsabile del Servizio Socio Culturale

Il Concessionario
